

CAPITOLATO D'ONERI

GESTIONE CANILE SANITARIO ED ANNESSO RIFUGIO COMUNALE SITO IN C.DA BARBAGIANNI

Art.1) Oggetto del servizio

Il Comune di Ostuni, affida al gestore il quale accetta, il servizio di gestione del rifugio sito in C.da Barbagianni del Comune di Ostuni nonché, per gli adempimenti gestionali previsti dalla legge a carico del Comune, anche del canile sanitario annesso, per un biennio, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

In merito alla gestione del solo canile sanitario si specifica che la normativa vigente prevede specifiche competenze gestionali assegnate al Comune (manutenzione e guardiania, mantenimento alimentare degli animali, pulizia ecc.) nonché specifiche competenze assegnate all' A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale (ricovero cani catturati, assistenza sanitaria, trattamenti profilattici, ecc.). Pertanto, per quanto attiene alla gestione del canile sanitario il gestore è tenuto ad espletare solo ed esclusivamente i compiti di funzionamento che risultano attribuiti dalla normativa vigente al Comune, con l'obbligo di ricercare la necessaria intesa con il competente servizio dell' A.U.S.L., in merito ai modi e tempi per l'espletamento dei predetti compiti nonché sul corretto utilizzo e fruizione degli spazi comuni tra canile e rifugio.

Art.2) Opzioni riservate al Comune e al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. BR/1

Il Comune ha il diritto di:

- esprimere il proprio giudizio su quanto oggetto della presente CAPITOLATO e formulare indirizzi ed osservazioni alle quali il "Gestore" è tenuto ad attenersi nell'espletamento del servizio di gestione di cui trattasi;
- verificare i criteri seguiti e la conformità dei comportamenti posti in essere dal gestore rispetto ai programmi ed agli obiettivi del Comune;
- verificare che il "Gestore" si attenga a tutto quanto previsto dalla presente CAPITOLATO, attivando, del caso, le procedure del successivo art.12;

Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. BR1 avrà cura di assicurare le prescritte ispezioni e la vigilanza in materia di polizia veterinaria, ai sensi delle leggi vigenti in materia, cui il gestore avrà il dovere di prestare la necessaria e completa assistenza nei limiti delle competenze affidate al Comune dalle leggi vigenti.

Il Comune tramite i propri addetti effettuerà periodicamente i controlli tecnico – amministrativi.

Art.3) Riferimenti normativi

Il gestore espletterà il servizio di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 ed alla L.R. n.12/95.

Sarà obbligo del gestore e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.

Art.4) Prestazioni del Gestore.

Il gestore del servizio svolgerà l'incarico tenendo conto di quanto descritto nell'art.1 del presente capitolato, secondo gli obblighi di cui agli articoli seguenti nonché, secondo i seguenti obblighi di carattere generale.

Nel canile sanitario dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Ostuni dal competente servizio di accalappiacani della A.U.S.L. in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari.

Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile sanitario, il gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'AUSL onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge.

Per i cani ricoverati presso il canile sanitario, trascorsi 60 giorni, ove non sia stato possibile il riscatto da parte del proprietario oppure l'affidamento o la cessione a soggetti che offrono idonee garanzie, i cani devono essere trasferiti nell'annesso rifugio di cui all'art. 9 della citata Legge Regionale n. 12 del 3.4.1995.

A tale scopo il gestore è tenuto a stabilire con il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. la necessaria intesa sulle modalità di individuazione dei cani da trasferire a rifugio e sulla data per il trasferimento.

Presso il rifugio potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il canile sanitario.

Al gestore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato spetta nominare e comunicare sia al Sindaco di Ostuni che al responsabile del Servizio Veterinario dell'AUSL BR1, un responsabile della struttura costituita sia dal canile sanitario che dal rifugio, che assolva tutte le funzioni previste dalle leggi vigenti in merito alla gestione sia del canile che del rifugio.

Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'AUSL, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al costituito rappresentante del gestore firmatario del relativo contratto.

Inoltre, sono affidati al gestore i seguenti compiti:

- a) ricovero dei cani randagi accalappiati dalla competente AUSL BR1 Servizio Veterinario nel territorio comunale di Ostuni;
- b) prestare collaborazione al Servizio Veterinario dell'AUSL BR1 per le operazioni di anagrafe di cui all'art. 3 della Legge Regionale del 12.3.1995 dei cani ricoverati;
- c) ricovero presso il rifugio dei cani randagi ospitati nel canile sanitario, trascorso il periodo di osservazione prescritto dal competente servizio veterinario dell'AUSL BR1;
- d) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati al fine di favorirne il riscatto;
- e) garantire l'adeguata alimentazione giornaliera (compresi i festivi) e il buon trattamento a tutti i cani ospitati sia nel canile che nel rifugio nonché, ogni necessario intervento;
- f) garantire il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili nei confronti dei cani ricoverati presso il rifugio;
- g) garantire il periodico controllo sanitario effettuato dal servizio veterinario dell'AUSL BR1 alla quale il gestore dovrà rivolgersi;
- h) collaborare col servizio veterinario dell'AUSL BR1 per la predisposizione d'interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina con mezzi chirurgici;
- i) divieto di soppressione dei cani ospitati fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2 - comma 6 - della Legge 281/1991 e successive modificazioni;
- l) istituzione di un registro, da aggiornare con cadenza giornaliera in cui siano riportati in ordine progressivo e per ciascun cane ospitato tutte le informazioni indicate al successivo art. 6;
- m) quant'altro ritenuto opportuno e necessario dal Comune e comunicato per iscritto al responsabile della struttura;

n) assumere nel rifugio l'affidamento previa sterilizzazione dei cani provenienti dal canile sanitario che, alla scadenza del termine di gg. 60 dal ricovero non siano stati oggetto d'affidamento o cessione a terzi.

o) l'assistenza con personale qualificato durante le operazioni di prelievo e trasporto dei cani, qualunque sia il numero, che il Comune dovesse decidere di trasferire presso altra struttura.

La custodia dei cani nel canile dovrà protrarsi per la durata di giorni 60 dalla cattura in attesa di riscatto o affidarla in conto o cessione a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento oppure a Enti ed associazioni protezionistiche.

L'affidamento a privati potrà avvenire anche prima della scadenza dei 60 giorni dalla cattura in via provvisoria, salvo restituzione ai proprietari ove rivenienti.

Alla scadenza del termine di 60 giorni dalla cattura i cani non reclamati, non affidati, o non ceduti saranno assunti in affidamento nel rifugio annesso al canile.

Il gestore provvederà alla custodia e all'accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti.

Il gestore solleva il Comune di Ostuni, per il periodo di validità del presente capitolato, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile, anche di natura solidale, connessa e conseguente alla gestione del canile sanitario e del rifugio per danni cagionati a terzi (persone, animali e cose).

Il gestore solleva il Comune di Ostuni, per il periodo di validità del presente capitolato, da ogni responsabilità civile e penale connessa con la gestione canile sanitario e del rifugio.

E' fatto obbligo al gestore di stipulare idoneo contratto di assicurazione per i danni che dovessero subire gli addetti volontari durante lo svolgimento dell'attività nonché eventuali danni a terzi derivanti dalla attività di gestione canile sanitario e rifugio comunale.

Art.5) Termini temporali per l'espletamento dell'incarico.

Il presente capitolato, per quanto concerne la gestione del canile sanitario e del rifugio annesso, avrà durata di un biennio con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il capitolato non è rinnovabile e scadrà inderogabilmente alla scadenza del biennio.

Il Comune di Ostuni, previa verifica della sussistenza delle condizioni poste a base del capitolato e del pieno rispetto delle clausole convenute, previa adozione di nuovo provvedimento deliberativo, potrà a suo insindacabile giudizio prorogare la gestione oggetto del presente capitolato fino a quando non saranno espletate le procedure per il successivo affidamento.

L'affidamento potrà risolversi anticipatamente in presenza di revoca o rinuncia scritta di una delle parti contraenti da notificare tramite lettera raccomandata con almeno tre mesi d'anticipo.

L'affidamento sarà revocabile, anche prima della naturale scadenza, se il gestore non adempie gli obblighi di legge o a quelli incondizionatamente accettati con il presente capitolato.

Per motivi di pubblica utilità ed a suo insindacabile giudizio, il Comune di Ostuni potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del capitolato, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento per il concessionario.

Art.6) Registro dei cani presenti presso la struttura

E' obbligo del gestore istituire un registro, preventivamente vidimato in ogni sua pagina dal Responsabile del competente Servizio Veterinario dell'AUSL BR1, che dovrà essere dallo stesso aggiornato giornalmente contenente, per ciascun cane ospitato presso il canile sanitario e presso il rifugio, il numero di microchips (ad eccezione dei cani non

ancora muniti di tale dispositivo previsto per legge), la data di ingresso, la razza, il sesso, il colore del manto, eventuali segni particolari, la sterilizzazione e le vaccinazioni eseguiti, l'età, la data del trasferimento a persona o Ente che prendano in affidamento l'animale e la data dell'eventuale decesso o trasferimento.

Art.7) Pulizia della struttura.

E' obbligo del gestore garantire la perfetta pulizia e igienicità di:

- tutti gli ambienti chiusi costituenti il fabbricato esistente all'interno della struttura ivi compresa la sala operatoria previo accordo col competente Servizio Veterinario dell'AUSL BR/1;
- tutti gli spazi esterni esistenti nel recinto della struttura costituita sia dal canile sia dal rifugio con particolare riferimento all'interno delle gabbie che dovranno essere liberate dalle feci ed adeguatamente lavate.

Tutti i predetti interventi di pulizia dovranno essere svolti giornalmente (compresi i festivi) e completati entro le ore 11.00.

Art.8) Manutenzione ordinaria della struttura

Le spese di manutenzione tutte, relative alla struttura di cui al presente capitolato, comprese quelle di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi esterni costituenti il canile sanitario ed il rifugio saranno a carico del gestore, compresi i consumi d'energia elettrica, acqua ed altre forniture.

Ciascun intervento di manutenzione a carico del gestore dovrà essere eseguito nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Tali operazioni vengono di seguito sommariamente, ma non esaustivamente, elencate:

- pulizia della struttura come indicato nell'art.7 del presente capitolato;
- manutenzione dell'impianto elettrico ed idrico fognante (compresa autoclave) con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
- manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
- regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;
- manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.

Il Comune di Ostuni si riserva la facoltà di indicare la qualità e la quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari, che reputasse necessari per il buon mantenimento della struttura pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.

E' vietato al gestore apportare innovazioni o migliorie alla struttura non autorizzate dal Comune di Ostuni.

Art.9) Custodia della struttura

Il gestore, è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.

Il gestore o persona delegata dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli obblighi del presente capitolato.

Art.10) Smaltimento delle carcasse dei cani deceduti.

E' obbligo del gestore garantire il corretto smaltimento delle carcasse dei cani morti all'interno del canile sanitario e del rifugio.

Lo smaltimento dovrà avvenire sotto la direzione e vigilanza del competente servizio veterinario dell'AUSL, conformemente alle norme vigenti in materia ed in particolare del D.L.vo 152 del 3/4/2006.

Gli oneri per il predetto smaltimento sono a completo carico del gestore.

Art. 11) Compenso

Il Comune di Ostuni, corrisponderà quale corrispettivo della gestione di cui al presente capitolato l'importo annuo di euro(...../00), oltre IVA come per legge, derivante dalle procedure di affidamento del servizio di che trattasi. Il predetto canone verrà versato in dodici rate mensili posticipate di euro (...../..) previa presentazione di regolare fattura da parte del gestore. Il predetto canone, ritenuto congruo dal Gestore con la sottoscrizione del presente capitolato, include ogni onere e spesa, di qualsiasi natura e specie, necessarie per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dal servizio oggetto del presente capitolato.

Unitamente alla fattura il gestore presenterà mensilmente al Comune copia del registro di cui all'art. 6 debitamente sottoscritto dal responsabile della struttura.

La rata mensile del suddetto compenso sarà erogata entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il compenso di cui sopra è fisso e, non subirà alcuna variazione in relazione al numero dei cani presenti nelle strutture. Detto compenso non subirà pertanto alcun incremento per i cani che dovessero essere ospitati sia presso il canile sanitario che presso il rifugio in eccedenza rispetto a quello previsto di n. 19 (diciannove) per il canile e n. 70 (settanta) per il rifugio.

La precedente disposizione contrattuale viene espressamente accettata dal gestore con la firma del relativo contratto.

Art. 12) Inadempimento, contestazione e sanzioni. Risoluzione del contratto.

Il gestore è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri le prestazioni in modo regolare e soddisfacente;

L'omissione di una prestazione o il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio, è contestato per iscritto al gestore ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra l'1(uno) per cento ed il 20(venti) per cento del canone mensile pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione ed alla reiterazione delle mancanze.

Le predette sanzioni verranno applicate mediante decurtazione sulle rate di canone mensile.

La rilevazione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comportano l'applicazione di penalità.

La contestazione d'irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, il Comune effettuerà la semplice comunicazione per mezzo di raccomandata e di conseguenza resterà libero da ogni impegno verso il gestore e potrà, comunque, avvalersi del servizio già eseguito sino al momento della predetta risoluzione di diritto del contratto senza che lo stesso gestore possa pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, che per rimborso

spese, restando salva la facoltà del Comune di chiedere i danni che eventualmente l'Amministrazione dovesse subire per detto inadempimento.

Art. 13) Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune ed il gestore e che non dovesse risolversi bonariamente verrà devoluta al giudizio della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art. 14) Domicilio.

Per ogni tipo di comunicazione relativa all'incarico, il gestore elegge domicilio in Ostuni in telefono e fax 0831....., per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art.15) Inesistenza di motivi ostativi all'incarico

Il gestore, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge 31.05.1965 n.575 (normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni o di ogni altra condizione, che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.